

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta approvata dalla IV Commissione in data 7 marzo 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.73 del 18 marzo 2019, relativo alla Proposta di legge n.136/2017, ad iniziativa dei consiglieri Malaigia, Zaffiri, Marconi, concernente: «Cimiteri per animali d'affezione»;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 29 marzo 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giuseppe Paolini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 27/03/2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 29/03/2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 29/03/2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

- a) al comma 1 dell'articolo 2 (Destinatari) dopo le parole "senza fini riproduttivi o alimentari" sono aggiunte le seguenti: «che risultano iscritti all'anagrafe canina. Il servizio veterinario dell'Asur, rilascerà, a tal fine, apposito certificato»;
- b) al comma 2 dell'articolo 3 (Destinatari) dopo le parole "deve essere delimitata da apposita recinzione" sono aggiunte le seguenti: «, al di fuori dei centri abitati così come definiti dai piani regolatori vigenti»;
- c) al comma 2 dell'articolo 3 (Destinatari) dopo le parole ", i requisiti tecnici" sono aggiunte le seguenti: «ed urbanistici»;

Il Presidente
F.to Augusto Curti

Allegato A

RELAZIONE

In merito all'atto in oggetto sono pervenute le seguenti osservazioni del Sindaco del Comune di Fermo:

- “- all'articolo 2, laddove è previsto che “Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essi destinate sono quelli d'affezione mantenuti per compagnia senza fini produttivi e alimentari”, tenuto conto che l'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 istituisce l'anagrafe canina ed al comma 2 stabilisce che “I proprietari o detentori dei cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione in possesso”, si ritiene che lo stesso articolo debba essere modificato nel seguente modo:

“Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essi destinate sono quelli d'affezione mantenuti per compagnia senza fini produttivi e alimentari che risultano iscritti all'anagrafe canina. Il servizio veterinario dell'Asur, rilascerà, a tal fine, apposito certificato”;

- all'articolo 3, comma 2, laddove è previsto che “I comuni singoli o associati, individuano l'area per la realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 la quale deve essere delimitata da apposita recinzione. Il regolamento previsto all'articolo 9, definisce in particolare i requisiti tecnici, le modalità operative e procedurali”, al fine di evitare problematiche igienico sanitarie e di localizzazione urbanistica delle aree, si ritiene che lo stesso articolo debba essere modificato nel seguente modo:

“I comuni singoli o associati, individuano l'area per la realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 la quale deve essere delimitata da apposita recinzione, al di fuori dei centri abitati così come definiti dai piani regolatori vigenti. Il regolamento previsto all'articolo 9, definisce in particolare i requisiti tecnici ed urbanistici, le modalità operative e procedurali”.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificamente formulate, come di seguito:

- a) al comma 1 dell'articolo 2 (Destinatari) dopo le parole "senza fini riproduttivi o alimentari" sono aggiunte le seguenti: «che risultano iscritti all'anagrafe canina. Il servizio veterinario dell'Asur, rilascerà, a tal fine, apposito certificato»;
- b) al comma 2 dell'articolo 3 (Destinatari) dopo le parole "deve essere delimitata da apposita recinzione" sono aggiunte le seguenti: «, al di fuori dei centri abitati così come definiti dai piani regolatori vigenti»;
- c) al comma 2 dell'articolo 3 (Destinatari) dopo le parole ", i requisiti tecnici" sono aggiunte le seguenti: «ed urbanistici».

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 136/2017

“Cimiteri per animali d’affezione”

(art. 3 ter, l.r. 3/2015 e art. 84, comma 3, R.I.)

Art. 1

(Finalità)

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge volte alla realizzazione di cimiteri per animali d' affezione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Destinatari)

L'articolo stabilisce quali animali d'affezione possono beneficiare della sepoltura nelle apposite aree ad essi destinate.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Autorizzazione, localizzazione e realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione)

L'articolo detta disposizioni riguardanti l'autorizzazione, la localizzazione e la realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4*(Localizzazione)*

Soppresso

Art. 5*(Inumazione delle spoglie di animali)*

L'articolo contiene disposizioni riguardanti le modalità di inumazione delle spoglie di animali nelle specifiche aree cimiteriali; contiene, altresì, disposizioni per l'inumazione in siti diversi dalle predette aree.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6*(Registro delle sepolture)*

Soppresso

Art. 7*(Riserva)*

Soppresso

Art. 8*(Gestione dei cimiteri per animali d'affezione)*

L'articolo prevede la possibilità, da parte dei soggetti pubblici e privati, di gestire i cimiteri per animali d'affezione avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Regolamento di attuazione)

L'articolo prevede un regolamento di attuazione che viene demandato alla Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9 bis

(Sanzioni amministrative)

L'articolo stabilisce le sanzioni amministrative la cui irrogazione è affidata ai comuni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9 ter

(Disposizioni finali e transitorie)

La disposizione contiene norme finali e transitorie.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Abrogazioni)

La disposizione contiene le abrogazioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Norma di salvaguardia)

Soppresso

Art. 12

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 136/2017

CIMITERI PER ANIMALI DA AFFEZIONE

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea, fatta salva la necessità di assicurare il rispetto del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare, colloca tra i materiali di categoria 1 i corpi interi e tutte le parti di "animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo". L'articolo 12 stabilisce che i materiali di categoria 1 "sono smaltiti come rifiuti mediante incenerimento", ovvero "recuperati o smaltiti mediante coincenerimento", o "smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione" o "il sotterramento in una discarica autorizzata". L'articolo 19 prevede però che, in deroga a tale procedura, l'autorità competente può consentire lo smaltimento "tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi morti".

Il Consiglio d'Europa, poi, ha approvato la convenzione per la protezione degli animali da compagnia, che è stata conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987. Tale convenzione si limita a fare riferimento alle spoglie dell'animale per imporre di accertare, prima di eliminarle, che lo stesso animale sia morto.

	<p>L'intervento risulta compatibile, inoltre, con l'ordinamento internazionale, che è orientato prevalentemente a disciplinare determinate specie animali e per aspetti diversi da quello concernente la realizzazione di cimiteri.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p>L'intervento risulta compatibile anche con il quadro normativo nazionale con riferimento all'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), il quale stabilisce, infatti, che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d' affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.</p> <p>Rispetto alla compatibilità con i principi costituzionali, va rilevato che la Costituzione non contiene disposizioni espresse in materia di fauna o di animali, ma la relativa tutela è ricavata indirettamente dall'interpretazione estensiva del concetto di paesaggio contenuta nell'articolo 9, secondo comma, e nel concetto di ambiente e di ecosistema contenuto nell'articolo 117, secondo comma.</p> <p>La disposizione che prevede “la posa in opera di una targa che non riporti riferimenti a simboli o contenuti religiosi”, potrebbe suscitare perplessità con riferimento all'articolo 19 della Costituzione il quale garantisce, in particolare, il “diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma”. La Corte Costituzionale, inoltre, in diverse occasioni si è pronunciata in merito al bilanciamento dei diritti. Nella sentenza n. 63/2016 essa ha affermato che “ciascun diritto fondamentale, compresa la libertà di religione, è predicato unitamente al suo limite” ed, inoltre, che “tutti i diritti costituzionalmente protetti sono soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali in gioco, di modo che nessuno di essi fruisca di una tutela assoluta e illimitata e possa, così, farsi 'tiranno' (sentenza n. 85 del 2013)”.</p> <p>Per quanto concerne il riparto della competenza legislativa, le disposizioni contenute nella proposta attengono a diverse materie: da quella sanitaria e della sicurezza veterinaria, o del governo del territorio, oggetto di potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, a quella dell'ambiente, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della stessa Costituzione.</p> <p>Al riguardo la Corte costituzionale, nella sentenza n. 222/2003, concernente disposizioni regionali riguardanti animali esotici, ha affermato che la tutela dell'ambiente non può</p>

	<p>identificarsi in una “materia” in senso tecnico “di competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale”. Ha rilevato, inoltre, che tale interferenza non implica “un vulnus del parametro costituzionale evocato, trovando il suo titolo di legittimazione nelle competenze regionali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria (riconducibili al paradigma della tutela della salute, ex art. 117, terzo comma, Cost.)”.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale. L'articolo 5, comma 2, del medesimo Statuto, infatti, impegna la Regione a salvaguardare il patrimonio faunistico regionale e a promuovere la cultura del rispetto degli animali, “affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani”.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta incide sulle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali), che disciplina il seppellimento degli animali, attribuendo al Comune la facoltà di autorizzare la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali d'affezione secondo le indicazioni del regolamento regionale.</p> <p>La proposta incide, inoltre, sulle disposizioni dell'articolo 11 della stessa legge, che definiscono i contenuti del regolamento regionale, compresi i requisiti per la realizzazione e l'uso delle aree e spazi per l'inumazione degli animali d'affezione, nonché per l'eventuale cremazione degli stessi.</p> <p>La proposta incide, poi, sulle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3), che disciplina in maniera più dettagliata la sepoltura degli animali d'affezione.</p> <p>La proposta, pertanto, dispone espressamente l'abrogazione delle disposizioni suindicate.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>Sono demandate ad un regolamento della Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità attuative della legge, in particolare, la definizione delle modalità tecniche ed operative per la tenuta del registro delle sepolture e le modalità di trasporto delle spoglie animali, la definizione dei requisiti tecnici ed urbanistici, nonché le modalità</p>

	operative e procedurali per la individuazione dell'area per la realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non ci sono proposte di legge o di regolamento in materia analoga all'esame del Consiglio regionale.

A cura del Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti